

„ XII. Il Governo conferma, e modifica le
„ convenzioni esistenti alle Poste de' Cavalli,
„ e ne fa di nuove, occorrendo, proporzio-
„ nando ai patti gli aumenti, e diminuzioni
„ di profitto, che può portare la presente
„ Legge. Terminate le vigenti convenzioni
„ ne fa delle nuove per via d'asta col mez-
„ zo della Soprintendenza Generale previo
„ pubblico Avviso. Se l'asta riuscirà oppor-
„ tuna all'interesse nazionale passa alla deli-
„ berazione, salva l'approvazione del Governo.

Per Copia Conforme

L' Ispettore Generale Direttore delle Poste
in Venezia DUPONT.

P A R T E II.

Poste delle Lettere, e de' Corrieri.

- „ I. Le lettere di mezzo foglio, o di fo-
„ glio comune, o mercantile sono giudicate
„ del peso di un quarto d'oncia: Le altre
„ pagano a peso in ragione d'oncia, e di
„ ottavo, in ottavo d'oncia per differenza.
„ II. Le lettere che circolano dentro il
„ Regno pagano soldi dodici per oncia al-
„ la riscossione. Se portate da' Pedoni, o
„ Cavallanti pagano la metà.
„ III. Le lettere, che vengono da' Stati li-
„ mitrofi, dentro Italia, o dai Grigioni pa-
„ gano soldi sedici per oncia. Tutte le pro-
„ cedenze estere d'Italia, e fuori d'Italia pa-
„ gano soldi ventiquattro per oncia. Il Go-
„ verno determina i paesi limitrofi, e quegli